

Amministratrice Delegata e Direttrice Generale
La Commissaria straordinaria

ORDINANZA N. 8

Raddoppio Ponte San Pietro – Bergamo – Montello

Fase 1 – Lotto 1: Raddoppio linea ferroviaria Ponte San Pietro – Bergamo e
soppressione Passaggi a Livello

Variante di Raddoppio in prossimità della Cascina Polaresco

(CUP J64H17000140001)

PROGETTO DEFINITIVO

Avvio della procedura per l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55

La Commissaria

- Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55, ed in particolare l'art. 4, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, da ultimo modificato con la Legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli *interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale* e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- Visto il D.P.C.M. del 5 agosto 2021, notificato con nota del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 28 settembre 2021, che ha individuato nell'allegato elenco 1 allo stesso decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il *"Raddoppio Ponte San Pietro - Bergamo - Montello"*.
- Visto l'art. 2 del sopra citato D.P.C.M., con il quale è stata nominata la Dott.ssa Vera Fiorani, Amministratrice Delegata e Direttrice Generale di RFI S.p.A., Commissaria straordinaria per gli interventi infrastrutturali individuati dall'art. 1 del medesimo decreto;



- Vista la C.O. n. 600/AD del 14 ottobre 2021, con la quale RFI S.p.A. ha emesso le Linee Guida “L’iter procedurale dei Progetti in gestione commissariale” per il corretto svolgimento dell’iter procedurale dei progetti affidati alla gestione dei Commissari straordinari di cui all’art. 4 del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019 e s.m.i., nonché dei progetti inseriti nell’Allegato IV del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 e s.m.i.;
- Vista l’Ordinanza n. 1 del 29 ottobre 2021, con la quale la Commissaria ha adottato le disposizioni organizzative in forza delle quali opera nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e della normativa dell’Unione Europea e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente e dell’art. 4, commi 1 e 2, del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2019, come modificato dal DL 76/2020 convertito dalla L. 120/2020;
- Visto l’art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale stabilisce che “... L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L’autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l’autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all’iter autorizzativo...”;
- Vista l’Ordinanza n. 3 del 25 gennaio 2022, con la quale è stata avviata la procedura di approvazione del progetto definitivo della “Fase 1 – Lotto 1: Raddoppio linea ferroviaria Ponte San Pietro – Bergamo e soppressione Passaggi a Livello” secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 2, del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i..



Premesso che:

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, in riferimento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, con nota prot. 4652 del 25 marzo 2020, ha espresso parere favorevole al progetto di fattibilità tecnica ed economica, con la prescrizione che tutte le operazioni di scavo siano effettuate con assistenza archeologica continuativa;
- nell'ambito dell'*iter* autorizzativo avviato con Ordinanza n. 3/2022 sono pervenuti i sottoelencati pareri o note di Amministrazioni statali, Regione Lombardia, Comuni, Consorzi ed Enti interferiti:
 - decreto n. 13/2022 del 24 marzo 2022, con il quale il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) di concerto con il Ministero della Cultura (MiC) ha dichiarato la compatibilità ambientale dell'intervento subordinata all'ottemperanza delle condizioni ambientali ivi specificate;
 - delibera di Giunta XI/6166 del 28 marzo 2022, con la quale la Regione Lombardia ha manifestato favorevole volontà di intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera, con condizioni e prescrizioni;
 - decreto n. 5512 del 26 aprile 2022, con il quale la Regione Lombardia ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni;
 - nota prot. Cod.id.: S_CIRCON/Ind. cl. 10.6.6/414 del 2 febbraio 2022, con la quale il Ministero della Difesa MO.TRA., ha ritrasmesso il parere favorevole con prescrizioni già reso con la precedente nota prot. 56570 del 28 maggio 2021;
 - nota prot. 6333 del 16 marzo 2022, con la quale il Comune di Ponte San Pietro ha trasmesso il parere in merito al progetto definitivo in oggetto, condividendo gli obiettivi e le finalità perseguite, e formulando osservazioni e richieste di integrazioni;
 - nota prot. 4512 del 7 aprile 2022, con la quale il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
 - sono stati inoltre acquisiti i pareri dei Comuni di Curno, Mozzo, Albano Sant'Alessandro, San Paolo D'Argon e Montello;
 - con riferimento agli enti interferiti sono pervenuti i riscontri da parte di Terna Rete Italia S.p.A., S.I.A.D. S.p.A., UNARETI S.p.A., UniAcque S.p.A. e SNAM RETE GAS S.p.A..



Considerato che:

- nel parere del MiC, DG ABAP, prot. 3101 del 28 gennaio 2022, che costituisce parte integrante del decreto MiTE-MiC di compatibilità ambientale dell'opera, è stabilito che in caso di esito positivo della verifica dell'interesse culturale, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 42/2004, per il ponte che scavalca la ferrovia al km 3+562 (Ponte ad arco in prossimità della Cascina Polaresco) non è possibile procedere alla relativa demolizione prevista nel progetto definitivo;
- con decreto del 26 aprile 2022, il MiC, Segretariato Regionale per la Lombardia, ha dichiarato di interesse storico, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 12 del D.Lgs. 42/2004, il Ponte ad arco in prossimità della Cascina Polaresco;
- con nota prot. 745-P del 27 aprile 2022, la Soprintendenza speciale per il PNRR ha espresso il diniego alla demolizione del Ponte ad arco in prossimità della Cascina Polaresco nel Comune di Bergamo;
- in considerazione di quanto precede, RFI ha studiato una variante al progetto definitivo della *“Fase 1 – Lotto 1: Raddoppio linea ferroviaria Ponte San Pietro – Bergamo e soppressione Passaggi a Livello”* per preservare il suddetto manufatto di interesse storico;
- con nota prot. RFI-NEMI.DIN-DINO.MI\PEC\P\2022\20 del 3 agosto 2022, RFI ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, relativamente al progetto definitivo della *“Variante di Raddoppio in prossimità della Cascina Polaresco”*.

DISPONE

Art. 1

Il progetto definitivo della *“Variante di Raddoppio in prossimità della Cascina Polaresco”*, necessaria per preservare il Ponte ad arco in prossimità della Cascina Polaresco – dichiarato di interesse culturale con decreto del 26 aprile 2022 dal MiC - Segretariato Regionale per la Lombardia – è avviato alla procedura di approvazione secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2019.

Art. 2

Nella procedura di cui all'art. 1 della presente Ordinanza si esprimono, alla luce delle competenze individuate nella Tabella “A” richiamata al successivo art. 3:



1. Ministero della Transizione Ecologica per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
2. Ministero della Cultura
 - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Servizio V Tutela del Paesaggio;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;
3. Ministero della Difesa
 - MO.TRA.
 - Comando Militare Esercito "Lombardia"
4. Regione Lombardia
 - Presidente
 - Direzione Generale Territorio e Protezione Civile - Unità Organizzativa Urbanistica e Assetto del territorio
5. Provincia di Bergamo
 - Concessioni stradali
6. Comuni
 - Bergamo (BG)
 - Curno (BG)

per il rilascio dei pareri/determinazioni sul progetto definitivo, ferme restando le prerogative del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero della Cultura, si assegna il termine di quarantacinque (45) giorni;

7. Enti Interferiti:
 - Consorzio della Bonifica della Media Pianura Bergamasca
 - ENAC S.p.A.
 - ENAV S.p.A.
 - SAC.BO S.p.A.
 - ANAS S.p.A.
 - Unareti S.p.A.



- Uniacque S.p.A.
- Irideos S.p.A.
- Snam Rete Gas S.p.A.
- E-distribuzione S.p.A.
- Edigas
- TIM S.p.A.
- A2A S.p.A.
- A2A Smart City S.p.A.

per esprimersi, entro quarantacinque (45) giorni, su quanto necessario alla risoluzione delle interferenze con il progetto definitivo medesimo e al relativo cronoprogramma di risoluzione, in conformità alle previsioni dell'art. 27, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 3

Per l'espressione di quanto di competenza delle Amministrazioni e dei soggetti indicati all'art. 2 della presente Ordinanza, la Referente di Progetto di RFI è autorizzata:

- all'invio contestuale del progetto definitivo della "*Variante di Raddoppio in prossimità della Cascina Polaresco*", corredato da copia della presente Ordinanza e dall' apposta Tabella "A" nella quale è indicata per ciascuna Amministrazione/soggetto la normativa di riferimento in rapporto alla valutazione e/o determinazione da assumere da parte degli stessi, evidenziando in occasione di tale invio che il termine indicato nel precedente art. 2, decorrerà dalla data di ricezione della nota di trasmissione del progetto medesimo.

Art. 4

La presente Ordinanza è pubblicata nelle pagine del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili "Osserva Canteri" e di FS Italiane dedicate all'opera commissariata.

La Commissaria straordinaria
Vera Fiorani